



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI

Nella seduta del 13/06/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 22/07/2016, il ricorrente ha esposto:
di aver stipulato nel mese di novembre 2010 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione dell'importo lordo di € 35.040,00, da restituirsi in n. 120 rate mensili, dell'importo di € 292,00 cadauna;
che il finanziamento era stato anticipatamente estinto il 10/06/2015;
che, in sede di estinzione anticipata, l'intermediario resistente si era limitato a rimborsargli l'importo di € 659,28 a titolo di "*ristoro commissioni*", somma peraltro calcolata senza tener conto del criterio *pro rata temporis*, e € 575,21 a titolo di rimborso degli oneri assicurativi non goduti.

Il ricorrente ha quindi chiesto al Collegio di accertare il suo diritto a conseguire il rimborso dell'ulteriore somma di € 2.035,16 a titolo di interessi, commissioni bancarie e di intermediazione ed oneri assicurativi pagati al momento dell'erogazione del finanziamento e non goduti e quale rimborso di "*quote non contabilizzate*" e alla rifusione delle spese legali.



L'intermediario ha confermato nelle proprie controdeduzioni che il finanziamento era stato anticipatamente estinto dal ricorrente nel giugno 2015 ed ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso della quota non maturata del premio assicurativo.

Nel merito, l'intermediario ha sostenuto che le commissioni bancarie versate dal ricorrente dovevano considerarsi onere *upfront* e, come tali, non soggette a rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Inoltre, essendo state tali commissioni percepite direttamente dalla banca mandante con la quale il ricorrente aveva instaurato il rapporto negoziale, la domanda di rimborso ad esse relativa doveva essere rivolta a tale banca.

Sempre secondo il resistente, parte delle commissioni d'intermediazione corrispondeva alla provvigione dell'agente intervenuto nella fase di collocamento del prestito ed aveva, pertanto, anch'essa natura di onere *upfront*. La parte residua di tale commissione, invece, era già stata rimborsata al cliente nella misura di € 659,28, pari a € 9,84 per ogni rata residua del finanziamento, come previsto contrattualmente.

In relazione, infine, alla domanda di rimborso delle "*quote non contabilizzate*", l'intermediario ha dato atto di aver rimborsato al ricorrente gli importi di € 478,60, € 29,49 e di € 571,66 corrispondenti a tali quote, fornendo la relativa documentazione.

L'intermediario ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente concerne la richiesta di integrazione del rimborso della quota non maturata delle commissioni e degli altri oneri dal medesimo pagati al momento dell'erogazione di un finanziamento contro cessione del quinto della pensione rispetto a quanto allo stesso ricorrente riconosciuto al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento stesso.

In merito, deve questo Collegio richiamare il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e che non matureranno per effetto dell'estinzione anticipata del prestito (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014).

Tale indirizzo richiede che il finanziato sia posto in condizione di sapere, nel momento in cui sottoscrive il contratto di finanziamento, quali tra gli oneri addebitatigli dal finanziatore in via anticipata sono qualificabili come *recurring* e saranno, quindi, rimborsati in caso di estinzione anticipata del prestito, e quali sono invece *upfront*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto e non sono, per questo motivo, rimborsabili.

Come evidenziato da numerose decisioni dell'ABF, anche del Collegio di coordinamento, la disciplina della trasparenza, nel richiedere una chiara distinzione tra costi *upfront* e costi *recurring* è finalizzata a garantire al finanziato di comprendere "*quale sia l'esatta attività svolta e se essa abbia carattere esclusivamente preliminare o se essa si svolga continuativamente*" (così si esprime, in particolare, la già citata decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014).

Occorre, pertanto, che la distinzione tra costi *upfront* e *recurring* sia accompagnata da una distinta indicazione delle attività rese a fronte dell'addebito di tali costi, così da consentire al cliente di comprenderne la natura e l'oggetto.



Tale criterio non risulta essere stato osservato nel caso di specie, atteso che il contratto relativo al finanziamento di cui trattasi contiene un'unica descrizione puramente esemplificativa ed indistinta delle attività remunerate da tutti gli oneri addebitati al cliente in fase di apertura del rapporto.

Come costantemente ritenuto dall'ABF, tale lacuna non può dirsi colmata dalla mera indicazione dell'importo da riconoscere al finanziato nell'ipotesi di estinzione anticipata per ciascuna rata di futura scadenza.

Osserva inoltre questo Collegio che il resistente ha allegato, ma non ha provato, che le commissioni bancarie sono state percepite direttamente dalla manca mandante. La relativa eccezione di carenza di legittimazione passiva dev'essere pertanto respinta.

Da quanto precede consegue che sia la commissione di intermediazione sia quella bancaria dovranno essere rimborsate al ricorrente dall'intermediario resistente in misura da determinarsi facendo applicazione del principio *pro rata temporis* sopra richiamato.

Per quanto infine concerne la domanda di rimborso della quota del premio assicurativo, questo Collegio deve preliminarmente pronunciarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario.

Neppure questa eccezione non può essere accolta.

Come evidenziato in numerose decisioni dell'ABF, anche del Collegio di coordinamento, *"obbligato al rimborso (in via solidale) è (anche) l'intermediario mutuante il quale pertanto non può eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento, nonché il pagamento del premio assicurativo per il tramite dello stesso intermediario mutuante)"* (così si esprime, tra le altre, la decisione del Collegio di coordinamento n. 10003/2016).

Passando all'esame del merito della domanda di restituzione del premio non goduto, osserva questo Collegio che risulta versata in atti solo la copia del certificato di polizza e che questa non contiene alcuna formula per il calcolo della quota non goduta dei premi versati alternativa al criterio *pro rata temporis*.

Conseguentemente, anche per quanto concerne il rimborso del premio assicurativo questo Collegio non può che applicare il criterio *pro rata temporis*.

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che le richieste della ricorrente meritino di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue:

rate pagate	53	rate residue	67	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				175,20	97,82	0,00	97,82
<i>Commissioni d'intermediazione</i>				3.826,37	2.136,39	659,28	1.477,11
<i>Oneri Assicurativi</i>				1.583,10	883,90	575,21	308,69
Totale							1.883,62

Tutto ciò premesso e:

ritenuto che, alla stregua dei criteri sopra enunciati, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari a complessivi € 1.883,62;

considerato che l'intermediario ha provato l'avvenuto rimborso al ricorrente delle *"quote non contabilizzate"* pure oggetto del presente ricorso;

accertato che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.883,62.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA